

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 1-21

OGGETTO: Integrazioni alla “Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore” - Approvazione

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 1° luglio 2021 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore è il principale acquedotto a servizio dei Comuni dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;

CHE tale acquedotto è alimentato dalle sorgenti Peschiera e Le Capore ubicate nel territorio Reatino, costituendo così una interferenza idraulica tra l’ATO2 di Roma e l’ATO3 di Rieti;

CHE l’art. 7 “*Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali*” della L.R. 6/96 dispone che “*Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra diversi ambiti territoriali ottimali all’interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d’Ambito interessate*”;

CHE il comma 3 dell’art. 5 della L.R. 5/14 ha ribadito quanto stabilito dalla L.R. 6/96;

CHE l’art. 17, comma 98, della L.R. n. 9/17 dispone che “*Qualora le Autorità d’ambito non provvedano alla stipula delle convenzioni di interferenza di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2014, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006*”;

CHE pertanto, per disciplinare tale interferenza, con D.G.R. n. 30 del 25 gennaio 2018 è stato approvato uno “*Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore*”;

CHE il 2 febbraio 2018 questa Conferenza, con Delibera 1/18, ha approvato lo schema di “*Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore*”, sottoscritta in pari data;

CHE la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo con nota prot. 194103 del 12 marzo 2019, ha chiesto agli E.ATO interessati di provvedere,

nelle more dell'adozione di apposita delibera di Giunta Regionale e nel termine di 30 giorni, all'approvazione delle integrazioni ivi riportate mediante delibere delle rispettive Conferenze dei Sindaci;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 2 aprile 2019, è stato approvato, ai sensi della L.R. 6/96, lo *“Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018’”*;

CHE il 15 aprile 2019 questa Conferenza, con Delibera 1/19, ha approvato il suddetto *“Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018’”*, sottoscritto in data 13 maggio 2019;

CHE l'E.ATO3 con nota prot. 618 del 2 luglio 2018 ha richiesto alla Regione Lazio di recepire nella Convenzione quanto richiesto con la propria deliberazione del 19 giugno 2018;

CHE la Regione Lazio, con la nota prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019, successivamente completata con prot. n.776065 del 1 ottobre 2019, ha trasmesso la nota dell'E.ATO3 prot. n. 618, *“al fine della necessaria condivisione propedeutica alla modifica della Convenzione”* rimanendo *“in attesa della conferma dell’accoglimento dei contenuti di quanto trasmesso”* in modo da *“avviare le procedure stabilite dall’art. 13 della Convenzione”*;

CHE con nota prot. n. 2495-19 del 24 ottobre 2019 la STO ATO2 ha dato comunicazione di quanto trasmesso dalla Regione Lazio e delle richieste dell'E.ATO3 ai Sindaci dei Comuni dell'ATO2;

CHE inoltre, con la nota prot. n. 2679-19 del 14 novembre 2019 la STO ha richiesto all'E.ATO3 di produrre integrazioni necessarie ad istruire la richiesta;

CHE l'E.ATO3, con la nota prot. n. 964 del 9 dicembre 2019 acquisita a prot. STO n. 3009-19 del 12 dicembre 2019, ha trasmesso una memoria con le integrazioni richieste;

CHE il gestore Acea ATO2, con nota prot. n. 238811/P del 25 giugno 2020, non ha formulato alcuna osservazione, per quanto di propria competenza, in merito alla memoria tecnica dell'E.ATO3 del 9 dicembre 2019;

CHE il parere fornito dall'Avvocatura della CMRC e acquisito a prot. n. 1897-20 del 4 settembre 2020 rileva la necessità di salvaguardare l'invarianza degli importi già previsti in Convenzione, nonché di sottoporre alla successiva approvazione delle rispettive Conferenze dei Sindaci la definitiva proposta di modifica assentita dalla regione Lazio;

CHE la Delibera della Conferenza dei Sindaci del 7 ottobre 2020 n. 3-20 (All. 1) ha approvato di condividere, a seguito della richiesta della Regione Lazio, Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo con la nota prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019, i contenuti della Decisione dell'E.ATO3 n. 4bis del 19 giugno 2018 nei limiti indicati nella stessa Delibera n. 3-20;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 956 del 4 dicembre 2020 (All. 2), è stato approvato, ai sensi della L.R. 6/96, lo *“Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019’”* (All. 3);

CHE il suddetto schema approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 956 del 4 dicembre 2020, recepisce integralmente i contenuti condivisi dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 con Delibera 3/20;

CHE con Delibera n. 10 del 18 dicembre 2020 l’E.ATO3 ha approvato lo schema di convenzione di cui alla citata D.G.R. n. 956;

CHE pertanto, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 6/96 e dell’art. 5 della L.R. 5/14, è necessario procedere all’approvazione dello *“Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019’”* approvato con la D.G.R. n. 956 del 4 dicembre 2020 e allegato alla presente delibera;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI prendere atto che lo schema allegato recepisce integralmente i contenuti condivisi dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 con Delibera 3/20;

DI approvare lo *“Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019’”*, allegato alla D.G.R. Lazio n. 956 del 4 dicembre 2020 ed alla presente delibera;

CHE la Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Ente Locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse con la Convenzione di Cooperazione fra gli Enti Locali dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma (ATO2 Lazio Centrale Roma) e per essa la Sindaca pro tempore sottoscriva lo *“Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019’”* allegato alla presente delibera;

DI dare mandato alla STO dell’ATO2 di comunicare alla competente direzione regionale ed all’ATO3 Rieti, l’adozione del presente provvedimento.

ALLEGATI:

1. Delibera della Conferenza dei Sindaci 3/20;
2. Delibera di Giunta Regionale n. 956 del 4 dicembre 2020;
3. Schema di Convenzione “Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019”.

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro



CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 3-20

OGGETTO: - “Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore”, sottoscritta il 2 febbraio 2018 e integrata il 14 maggio 2019 - Istanza di modifica da E.ATO3 – Richiesta di condivisione dalla Regione Lazio

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 07 ottobre 2020 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

CHE con la D.G.R. n. 30 del 25 gennaio 2018 la Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema della “Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore”;

CHE con la delibera n. 1-18 del 2 febbraio 2018 la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale Roma ha approvato il suddetto schema di Convenzione, dando mandato alla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale per la sottoscrizione della stessa;

CHE la Convenzione è stata sottoscritta dai legali rappresentanti dell'ATO2 e dell'ATO3 in data 2 febbraio 2018;

CHE successivamente è emersa la necessità di integrare la Convenzione al fine di renderla attuabile in tutti gli aspetti regolati;

CHE allo scopo, a seguito di ulteriore interlocuzione tra gli Enti d'Ambito interessati e la Regione Lazio, con D.G.R. n. 170 del 2 aprile 2019, è stato approvato lo schema recante “Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018 “;

CHE la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2, con la delibera n. 1-19 del 15 aprile 2019, ha approvato il suddetto schema, siglato in data 14 maggio 2019 e trasmesso ad ARERA con prot. n. 1155-19 del 10 giugno 2019;

CHE in data 05/07/2019 Acea ATO2 SpA ha provveduto a versare all'E.ATO3, sul conto corrente dedicato, il primo acconto di € 1,5 mln relativo al canone convenzionale per l'esercizio 2018, come previsto dalla Convenzione;

CHE in data 03/01/2020 Acea ATO2 SpA ha versato all'E.ATO3 il saldo per l'esercizio 2018, pari ad € 5,5 mln;

CHE con la Decisione 4bis del 19 giugno 2018, l'E.ATO3 aveva deliberato di invitare la Regione ad apportare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), le seguenti modifiche:



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- *“che il territorio interessato alla salvaguardia del sistema acquedottistico non può prescindere, oltre che dai territori interessati dalle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle sorgenti, dai territori direttamente interessati dall'adduttrice del Peschiera (Concerviano, Longone), dal sistema acquedottistico in quanto sede delle opere di captazione (Casteluovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (ramo inferiore sx-Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti - e ramo inferiore dx - Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità del sistema acquedottistico”;*
- *che le “tipologie di intervento considerate dall'art. 10 della Convenzione, opere e lavori redativi ad impianti di depurazione, fognatura collettamento, finanziate essenzialmente alla protezione qualitativa della risorsa, inoltre, dovrebbero essere estese alle opere indispensabili, negli stessi territori per la protezione quantitativa della risorsa che ormai, con i cambiamenti climatici in atto e le criticità, emergenziali, evidenziate nel 2017, assume anche per il sistema Peschiera - Le Capore un carattere assolutamente prioritario”;*

CHE l'E.ATO3 con nota prot. 618 del 2 luglio 2018 ha richiesto alla Regione Lazio di recepire nella Convenzione quanto richiesto con la deliberazione del 19 giugno 2018;

CHE la Regione Lazio, con la nota prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019 (All. 1), successivamente completata con prot. n.776065 del 1 ottobre 2019, ha trasmesso la nota dell'E.ATO3 prot. n. 618, *“al fine della necessaria condivisione propedeutica alla modifica della Convenzione”* rimanendo *“in attesa della conferma dell'accoglimento dei contenuti di quanto trasmesso”* in modo da *“avviare le procedure stabilite dall'art. 13 della Convenzione”*;

CHE con nota prot. n. 2495-19 del 24 ottobre 2019 la STO ATO2 ha dato comunicazione di quanto trasmesso dalla Regione Lazio e delle richieste dell'E.ATO3 ai Sindaci dei Comuni dell'ATO2;

CHE le modifiche ipotizzate dall' E.ATO3 con le suddette richieste lasciano fermi ed immutati gli importi annuali che l'E.ATO2 deve versare all'E.ATO3 già stabiliti in Convenzione, come pure le relative modalità di rendicontazione;

CHE inoltre, con la nota prot. n. 2679-19 del 14 novembre 2019 la STO ha richiesto all'E.ATO3 di produrre adeguate integrazioni in ordine a tutte le fonti di approvvigionamento dei Comuni compresi nell'All.2 alla Decisione 4bis del 19 giugno 2018, nonché i relativi volumi adottati con i correlati sistemi acquedottistici attualmente in uso per ciascuno di essi, evidenziando l'uso della risorsa derivata dal Peschiera e fornita da Acea ATO2 nell'ambito dei volumi concessi al Comune di Roma, e quindi l'effettivo e quantificabile risparmio della stessa attraverso le tipologie di intervento ipotizzate, ridestinabile a servizio degli utenti dell'ATO2;

CHE l'E.ATO3, con la nota prot. n. 964 del 9 dicembre 2019 acquisita a prot. STO n. 3009-19 del 12 dicembre 2019, ha trasmesso una memoria con le integrazioni richieste (All.n. 2);

CHE con la suddetta nota l'E.ATO3 ha condiviso *“la necessità, ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. b) di definire preventivamente congiuntamente tra le Parti le modifiche derivanti da quanto richiesto con la citata Decisione 4bis; modifiche che dovranno essere approvate dalle rispettive Conferenze dei Sindaci e dalla Regione Lazio”* ed ha confermato altresì gli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione con particolare riferimento, tra gli altri, all'art. 8, comma 1, lett. d): *“supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore e gli enti*



competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi e ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore”;

CHE con la sopra citata memoria l'E.ATO3 ha richiesto di integrare la Convenzione,
“per:

- *ricomprendere tra le tipologie di intervento di cui all'art. 10, oltre alle opere relative agli impianti di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa stessa;*
- *includere tra le aree di intervento, oltre ai 32 comuni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate, ulteriori 13 Comuni direttamente interessati dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore in quanto sede delle opere di captazione (Castelnuovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto, Montopoli, Concerviano, Longone) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità dell'intero sistema”;*

CHE le suddette richieste di estendere l'utilizzo dei fondi previsti in Convenzione – senza alcun aumento dei medesimi – anche ad opere di bonifica e rifacimento di acquedotti e reti idriche sono volte alla tutela “quantitativa” della risorsa idropotabile;

CHE tale tutela della risorsa è prevista espressamente dagli artt. 95 e segg. e 144 e segg. del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché richiamata nella vigente regolazione del S.I.I., sia quanto ai criteri per la implementazione della qualità tecnica del servizio (RQTI) che per la definizione della tariffa (MTI-3);

CHE l'estensione funzionale delle tipologie di opere ammesse in Convenzione, per i Comuni già inseriti, è riferita al fatto che *“tutti i 32 Comuni ricompresi nelle aree di salvaguardia, per i quali è richiesto l'estendimento funzionale di che trattasi, impiegano - come concessionari o utenti - la risorsa idrica che alimenta il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, direttamente o tramite derivazioni consortili... [ovvero]... utilizzano con pozzi o altre derivazioni risorse prelevate dalle aree di ricarica dei sistemi sorgentizi”;*

CHE l'estensione territoriale relativa ai Comuni non già compresi nella Convenzione deriva dal fatto che, allo stato, la gran parte di essi utilizza, per l'alimentazione delle proprie reti idriche, in misura prevalente quando non esclusiva, le acque del Sistema Peschiera–Le Capore;

CHE l'E.ATO3 ha infatti riportato le portate riservate da PRGA a 8 dei 13 Comuni inseriti nell'All. 2 alla Decisione 4bis dell'E.ATO3 e quelle adottate dal sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore, evidenziando che questi (Castelnuovo di Farfa, Salisano, Nerola, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Fara in Sabina, Palombara Sabina) utilizzano in modo prevalente quando non esclusivo le risorse del sistema Peschiera-Le Capore fornite da Acea ATO2;

CHE inoltre viene riportato che in tali otto Comuni non si dispone di ulteriori risorse alternative locali e, per contro, si rilevano fabbisogni - e conseguenti forniture da parte di Acea ATO2, anche in forza di preesistenti convenzioni – notevolmente superiori alle portate riservate, fino ad un totale fornito pari al 166% di quanto riservato (209 l/s rispetto a 126 l/s);

CHE il gestore Acea ATO2, con nota prot. n. 238811/P del 25 giugno 2020 (All. n. 3), non ha formulato alcuna osservazione, per quanto di propria competenza, in merito alla memoria tecnica

dell'E.ATO3 del 9 dicembre 2019, con l'unica segnalazione circa *“l'errato posizionamento di opere di captazione nei comuni di Castelnuovo di Farfa e Salisano”* che non modifica i termini della questione;

CHE attualmente Acea ATO2 fornisce a tali Comuni dell'ATO3 acqua potabile, derivata dalle sorgenti Peschiera-Le Capore, in quantità significativamente superiori a quelle stabilite da PRGA;

CHE i volumi forniti in sovrappiù appaiono determinati anche dalla rilevante percentuale di perdite degli acquedotti e delle reti dei Comuni interessati che raggiungono *“un valore medio pari a circa il 70% con punte addirittura pari o superiori al 75%”*;

CHE nella memoria inviata da ATO3 con protocollo 964 del 2019 viene altresì confermato che *“il rafforzamento che si determinerebbe negli interventi di razionalizzazione delle fonti, di efficientamento dei sistemi di distribuzione e di recupero delle dispersioni consentirebbe, con la riduzione delle esigenze, di contenere i prelievi al di sotto delle portate riservate anche in situazioni di crisi delle altre risorse disponibili o di eventi eccezionali con effetti decisamente positivi per l'equilibrio generale del sistema acquedottistico rendendo disponibili risorse ridestinati a servizio dell'ATO2”*;

CHE peraltro, dalla relazione inviata dall'E.ATO3 si evince che, per i comuni di Nerola e Palombara Sabina, le portate fornite da Acea ATO2 dal sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore sono significativamente inferiori a quelle ad essi riservate dalle omonime sorgenti;

CHE quindi per tali comuni – Nerola e Palombara Sabina – non si riscontrano le condizioni per condividere la proposta avanzata dall'E.ATO3;

CHE la riduzione delle perdite di rete nei Comuni dell'ATO3 interessati, disposta dalla vigente normativa e altresì coerente con quanto già in atto nell'ATO2, potrebbe comportare, oltre ad un più razionale ed in generale migliore utilizzo della risorsa idrica, anche un beneficio per gli utenti dell'ATO2 rendendo disponibili per questi, ulteriori volumi di risorsa potabile in caso di necessità;

CHE quanto sopra avverrebbe comunque nell'invarianza delle obbligazioni economiche previste in Convenzione per l'E.ATO2 e delle garanzie per lo stesso E.ATO2 e per il gestore del S.I.I. Acea ATO2 anche nell'ipotesi che ARERA non approvi, in tutto o in parte, l'inserimento di quanto richiesto nella tariffa dell'ATO2 essendosi superate le eventuali criticità, sotto questo profilo, con le integrazioni alla Convenzione obbligatoria sottoscritte da E.ATO2 ed E.ATO3 il 14 maggio 2019;

CHE è necessario riscontrare la citata nota della Regione Lazio prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019;

CHE a tal fine si ritiene di poter condividere, a seguito della specifica richiesta da parte della Regione Lazio su istanza formale dell'E.ATO3 - ferma restando l'invarianza degli importi già previsti in Convenzione, così come delle garanzie e delle altre modalità di attuazione della stessa – l'estensione funzionale della tipologia di opere ammesse in Convenzione, nonché l'estensione territoriale ai Comuni identificati, per le sole opere acquedottistiche di tutela quantitativa della risorsa e con le modifiche sopra esposte;

CHE pertanto si ritiene di riscontrare positivamente, nel senso e con i limiti suddetti, la citata nota prot. 0728175 della Regione Lazio;



CHE il parere fornito dall'Avvocatura della CMRC e acquisito a prot. n. 1897-20 del 4 settembre 2020 rileva la necessità di salvaguardare l'invarianza degli importi già previsti in Convenzione, nonché di sottoporre alla successiva approvazione delle rispettive Conferenze dei Sindaci la definitiva proposta di modifica assentita dalla regione Lazio;

CHE l'art. 7 "Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali" della L.R. 6/96 stabilisce che *"Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito interessate"*;

CHE ai sensi del sopracitato art. 7 della L.R. 6/96, lo schema di modifica alla Convenzione *de qua* relativo all'istanza dell'E.ATO3 come condivisa con la presente delibera, dovrà essere approvato con apposita D.G.R.;

CHE in esito alla suddetta D.G.R. questa Conferenza dovrà provvedere all'approvazione dello schema recante le modifiche alla Convenzione in essere, relative a quanto in oggetto;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI condividere, a seguito della richiesta della Regione Lazio, Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo con la nota prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019, i contenuti della Decisione dell'E.ATO3 n. 4bis del 19 giugno 2018 come specificati nella memoria tecnica del 9 dicembre 2019, negli aspetti che seguono:

- a. nei territori interessati dalle aree di salvaguardia delle sorgenti Peschiera-Le Capore, come identificati all'art. 4 della "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore", le tipologie di intervento di cui all'art. 10 della medesima possono comprendere, oltre alle opere relative agli impianti di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa stessa;
- b. gli importi dovuti da E.ATO2 ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. g) della Convenzione, possono essere destinati altresì ad interventi per le opere acquedottistiche indispensabili alla protezione quantitativa della risorsa nei territori dei seguenti Comuni: Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Fara in Sabina, in quanto alimentati prevalentemente o esclusivamente da risorse derivanti dalle sorgenti Peschiera-Le Capore;

DI prendere atto di quanto dichiarato da E.ATO3 con la nota prot. 964 del 2018 e con la memoria ad essa allegata e, quindi, di confermare che la condivisione dei suddetti aspetti e l'eventuale modifica della Convenzione in tal senso non comportano in alcun modo costi aggiuntivi a carico dell'E.ATO2 o del gestore del S.I.I. nell'ATO2 rispetto a quanto stabilito nella Convenzione medesima, né modificano altri elementi della stessa, con particolare, ma non esaustivo riferimento alle disposizioni di cui all'art. 14, commi 4 e 5, come integrato dalle modifiche firmate in data 14 maggio 2019;

DI restare in attesa della delibera della Giunta regionale del Lazio, di approvazione dello schema di modifica della Convenzione che recepisca i suddetti aspetti;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO2 Lazio Centrale – Roma

DI prendere atto che la eventuale modifica definitiva della Convenzione in essere potrà avvenire solo previa approvazione, con delibera delle Conferenze dei Sindaci dell'ATO2 e dell'ATO3, dello schema di convenzione che sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio;

DI riservarsi la possibilità di ulteriori osservazioni in fase di approvazione definitiva del suddetto schema di modifica alla Convenzione *de qua*;


DI dare mandato alla STO dell'ATO2 di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio, Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo.

ALLEGATI:

- nota Regione Lazio, prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019;
- nota E.ATO3, prot. n. 964 del 9 dicembre 2019 e allegati;
- nota Acea ATO2 prot. n. 238811/P del 25 giugno 2020;
- parere Avvocatura CMRC a prot. STO n. 1897-20 del 4 settembre 2020.

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro





STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO Area: ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione di modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019. _____ (LORETI ROBERTA) _____ (MASCIOLO ENRICO) _____ (N. MARCUCCI) _____ (W. D'ERCOLE) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA' _____ (Alessandri Mauro) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Data di ricezione: 27/11/2020 prot. 980 _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione di modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n.481, con la quale è stata istituita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che attribuisce alla predetta Autorità ulteriori competenze e ne modifica la denominazione in “ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n.39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”;

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13, che all'art. 5, comma 3 dispone che *“Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'ambito interessate”*;

VISTA la legge regionale 20 giugno 2017, n.6 *“Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali”*, pubblicata sul Bollettino ufficiale del 22 giugno 2017, n.50, con particolare riferimento all'Allegato D, punto 28);

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n.9, con particolare riferimento all'art.17, comma 98, che dispone che: *"Qualora le Autorità d'ambito non provvedano alla stipula delle convenzioni di interferenza di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2014, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.360 del 20 giugno 2017, che ha confermato lo schema di Convenzione di cui alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 17 ottobre 2017, avente ad oggetto: *"Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 e n.360 del 20 giugno 2017. Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione". Esercizio poteri sostitutivi"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00229 del 5 dicembre 2017, con il quale, in attuazione della suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 2017, è stato nominato il dott. Emiliano Manari quale Commissario *ad acta* per l'adozione e la sottoscrizione della citata Convenzione, in sostituzione dell'inadempiente ATO 2;

ATTESO che il suddetto Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00229 del 2017 è stato notificato in data 20 dicembre 2017 con nota prot. n. 649874e pubblicato sul BURL ordinario n.102 del 21 dicembre 2017;

TENUTO CONTO della comunicazione prot.U.n.14 del 12 gennaio 2018, con la quale sono stati sintetizzati i contenuti delle audizioni svolte, in data 11 gennaio 2018, dal medesimo Commissario ad acta con gli Enti coordinatori dei due ATO:

1. in occasione dell'audizione svolta con l'ATO 3 Lazio Centrale - Rieti, il Presidente della Provincia di Rieti ha confermato la soppressione, tra i costi operativi del Piano d'Ambito di ATO 2 di cui all'art.9, comma 2, dello schema di convenzione allegato alla DGR n.263 del 2016, degli indennizzi per mancata produzione di energia elettrica;
2. in occasione dell'audizione svolta con i rappresentati dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, è stata proposta la costituzione di un organismo che verifichi, in posizione di terzietà, il rispetto del vincolo di destinazione degli importi, corrisposti da ATO 2 ad ATO 3, esclusivamente per investimenti di salvaguardia ambientale e di tutela delle risorse idriche;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.12 del 16 gennaio 2018 con la quale, alla luce delle audizioni svolte in data 11 gennaio 2018 dal Commissario ad acta con gli enti coordinatori di ATO 2 Roma ed ATO 3 Rieti, sono state approvate modifiche e integrazioni allo Schema di Convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 2017, quali pattuizioni accessorie che non alterano gli interessi pubblici sottesi, tra cui l'istituzione di un "Comitato di controllo e monitoraggio";

ATTESO CHE in data 16 gennaio 2018, il Commissario *ad acta* ha udito i Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, presso l'Aula Consiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale;

PRESO ATTO che, nel corso di suddetta audizione, il Commissario *ad acta* ha anticipato ai Sindaci e loro delegati la previsione di inserimento, nello schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica, dell'istituzione del "Comitato di controllo e monitoraggio";

PRESO ATTO del Verbale dell'audizione dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma del 16 gennaio 2018, trasmesso con prot. U.n.19 del 18 gennaio 2018;

PRESO ATTO del Verbale dell'audizione del Presidente della Provincia di Rieti, quale ente coordinatore della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO 3 Lazio Centrale – Rieti, trasmesso dal Commissario *ad acta* con prot.n.U.18 del 17 gennaio 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.13 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto: "*Proroga esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 17 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 e n.360 del 20 giugno 2017. "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione". Esercizio poteri sostitutivi"*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00037 del 19 gennaio 2018, con il quale è stato prorogato di 15 giorni l'incarico conferito al dott. Emiliano Manari con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00229 del 5 dicembre 2017;

ATTESO CHE in data 22 gennaio 2018 in un incontro tra le parti coinvolte, convocato dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio con nota prot.n.30219 del 19 gennaio 2018, venne condivisa tra ATO 2 Roma e ATO 3 Rieti una proposta di aggiornamento della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza d'ambito del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto: "*Ulteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione"*";

CONSIDERATO che l'atto di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018, è stato sottoscritto dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Presidente della Provincia di Rieti in data 02/02/2018;

VISTA la nota del Coordinatore dell'E.ATO 3 – Rieti n. 4567 del 05/03/2019, acquisita al prot. regionale n. 174832 del 05/03/2019, con cui è stato trasmesso l'articolato recante le modalità

attuative necessarie per dare corso all'operatività della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018;

VISTA la nota del Responsabile della STO dell'E.ATO 2 – Roma n. PE 99 del 05/03/2019, acquisita al prot. regionale n. 175242 del 05/03/2019, con cui sono state trasmesse le integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018;

CONSIDERATO che con nota n. 194103 del 12/03/2019 la Regione Lazio ha trasmesso all'E.ATO 2 – Roma ed all'E.ATO 3 – Rieti il testo delle integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, per una preventiva condivisione, richiedendo agli stessi di provvedere mediante delibere delle rispettive Conferenze dei Sindaci, delle anzidette integrazioni alla convenzione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 2 aprile 2019, avente ad oggetto: *“Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione di modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018”*;

CONSIDERATO che l'atto di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 2 aprile 2019, è stato firmato tra le parti in data 14/05/2019;

CONSIDERATO altresì che l'E.ATO 3 – Rieti, con nota prot. 618 del 2 luglio 2018, aveva richiesto alla Regione Lazio di accogliere anche le modifiche alla Convenzione approvate con la Decisione n. 4bis del 19 giugno 2018, non intervenute con la modifica della convenzione di cui alla Delibera di Giunta n. 170 del 2 aprile 2019 e firmata tra le parti in data 14/05/2019, come di seguito riportate:

- *“che il territorio interessato alla salvaguardia del sistema acquedottistico non può prescindere, oltre che dai territori interessati dalle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle sorgenti, dai territori direttamente interessati dall'adduttrice del Peschiera (Concerviano, Longone), dal sistema acquedottistico in quanto sede delle opere di captazione (Casteluovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (ramo inferiore sx-Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti - e ramo inferiore dx - Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità del sistema acquedottistico”*;
- *“che le tipologie di intervento considerate dall'art. 10 della Convenzione, opere e lavori redativi ad impianti di depurazione, fognatura collettamento, finanziate essenzialmente alla protezione qualitativa della risorsa, inoltre, dovrebbero essere estese alle opere indispensabili, negli stessi territori per la protezione quantitativa della risorsa che ormai, con i cambiamenti climatici in atto e le criticità, emergenziali, evidenziate nel 2017, assume anche per il sistema Peschiera - Le Capore un carattere assolutamente prioritario”*;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa suolo, con nota prot. n. 728175 del 16 settembre 2019 ha trasmesso ad E.ATO 2 – Roma la nota prot. n. 618/2018 di E.ATO 3 – Rieti con la richiesta di condivisione ed accoglimento degli aggiornamenti rappresentati per procedere alle modificazioni della Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019;

CONSIDERATO che E.ATO 3 – Rieti, con nota prot. n. 964 del 9 dicembre 2019 acquisita al prot. reg. n. 0998942 del 09/12/2019, ha prodotto una memoria tecnica integrativa in ordine alle fonti di approvvigionamento dei Comuni compresi nell'Allegato 2 alla Decisione 4bis del 19 giugno 2018, nonché ai relativi volumi addotti mediante i sistemi acquedottistici attualmente in uso per ciascuno di essi, evidenziando l'uso della risorsa derivata dal Peschiera e fornita da Acea ATO2 nell'ambito dei volumi concessi al Comune di Roma;

CONSIDERATO che nella citata memoria tecnica E.ATO 3 – Rieti ha richiesto di integrare la Convenzione relativamente ai seguenti punti:

- ricomprendere tra le tipologie di intervento di cui all'art. 10, oltre alle opere relative agli impianti di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa stessa;
- includere tra le aree di intervento, oltre ai 32 comuni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate, ulteriori 13 Comuni direttamente interessati dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore in quanto sede delle opere di captazione (Castelnuovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto, Montopoli, Concerviano, Longone), per i quali prevedere l'utilizzo delle somme previste nella Convenzione obbligatoria per la realizzazione di opere acquedottistiche finalizzate alla razionalizzazione delle fonti, all'efficientamento dei sistemi di distribuzione ed al recupero delle dispersioni in modo da ridurre la pressione sui sistemi sorgentizi Peschiera - Capore;

PRESO ATTO della Delibera della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 n. 3-20 del 7 ottobre 2020 con la quale ATO 2 – Roma, confermando l'invarianza degli importi già previsti in Convenzione e precisando l'estensione funzionale della tipologia di opere ammesse in Convenzione e l'estensione territoriale ai Comuni identificati, per le sole opere acquedottistiche di tutela quantitativa della risorsa, ha approvato le modifiche della Convenzione così come di seguito riportate:

- “a. nei territori interessati dalle aree di salvaguardia delle sorgenti Peschiera-Le Capore, come identificati all'art. 4 della “Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore”, le tipologie di intervento di cui all'art. 10 della medesima possono comprendere, oltre alle opere relative agli impianti di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa stessa;

- “b. gli importi dovuti da E.ATO2 ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. g) della Convenzione, possono essere destinati altresì ad interventi per le opere acquedottistiche indispensabili alla protezione quantitativa della risorsa nei territori dei seguenti Comuni: Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Fara in Sabina, in quanto alimentati prevalentemente o esclusivamente da risorse derivanti dalle sorgenti Peschiera-Le Capore”;

VISTO l'art. 13, comma 1 lett. b) della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 02/02/2018, che prevede tra le competenze regionali l'approvazione delle modifiche degli elementi obbligatori della convenzione, anche su richiesta delle parti;

RITENUTO necessario procedere alle modificazioni ed integrazioni della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta

tra le parti in data 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13, co. 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. a) della Convenzione;

VISTO lo schema di convenzione, riportato nell' Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare lo schema di convenzione, riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019.

La Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo provvederà a trasmettere agli Enti d'Ambito di ATO 2 Roma e ATO 3 Rieti, lo schema di convenzione di cui all'allegato A contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019, ai fini della relativa approvazione e conseguente sottoscrizione.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE OBBLIGATORIA PER LA GESTIONE DELL'INTERFERENZA IDRAULICA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO PESCHIERA - LE CAPORE SOTTOSCRITTA IL 2 FEBBRAIO 2018 COSÌ COME MODIFICATA E INTEGRATA CON SUCCESSIVA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI IN DATA 14 MAGGIO 2019.”

TRA

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale - Rieti, di seguito denominato E.ATO 3, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* della Provincia di Rieti:

E

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma, di seguito denominato E.ATO 2, rappresentata dalla Sindaca *pro-tempore* della Città Metropolitana di Roma Capitale:

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018 è stato approvato “*Ulteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016 “Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione”*”;
- lo Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018, è stato sottoscritto dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Presidente della Provincia di Rieti in data 02/02/2018;
- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 2 aprile 2019, avente ad oggetto: “*Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione di modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018*”
- che lo Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 2 aprile 2019, è stato sottoscritto tra le parti in data 14/05/2019;

CONSIDERATO che l’E.ATO 3 – Rieti con la propria nota prot. 618 del 2 luglio 2018, acquisita al protocollo regionale con n. 513991 del 3 luglio 2019, ha richiesto alla Regione Lazio di accogliere le modifiche alla Convenzione approvate con la Decisione n. 4 bis del 19 giugno 2018 di seguito riportate:

- “*che il territorio interessato alla salvaguardia del sistema acquedottistico non può prescindere, oltre che dai territori interessati dalle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle sorgenti, dai territori*

direttamente interessati dall'adduttrice del Peschiera (Concerviano, Longone), dal sistema acquedottistico in quanto sede delle opere di captazione (Castelnuovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (ramo inferiore sx-Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti - e ramo inferiore dx - Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità del sistema acquedottistico”;

- *“che le tipologie di intervento considerate dall'art. 10 della Convenzione, opere e lavori redativi ad impianti di depurazione, fognatura collettamento, finanziate essenzialmente alla protezione qualitativa della risorsa, inoltre, dovrebbero essere estese alle opere indispensabili, negli stessi territori per la protezione quantitativa della risorsa che ormai, con i cambiamenti climatici in atto e le criticità, emergenziali, evidenziate nel 2017, assume anche per il sistema Peschiera - Le Capore un carattere assolutamente prioritario”;*

CONSIDERATO che la Direzione Regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa suolo con la propria nota prot. n. 728175 del 16 settembre 2019 ha trasmesso ad E.ATO 2 – Roma la nota prot. n. 618/2018 di E.ATO 3 con la richiesta di condivisione ed accoglimento degli aggiornamenti rappresentati per procedere alle modificazioni della Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019;

CONSIDERATO che E.ATO 3 -. Rieti, con nota prot. n. 964 del 9 dicembre 2019, ha prodotto una memoria tecnica integrativa in ordine alle fonti di approvvigionamento dei Comuni compresi nell'Allegato 2 alla Decisione 4 bis del 19 giugno 2018, nonché ai relativi volumi adottati mediante i sistemi acquedottistici attualmente in uso per ciascuno di essi, evidenziando l'uso della risorsa derivata dal Peschiera e fornita da Acea ATO2 nell'ambito dei volumi concessi al Comune di Roma;

CONSIDERATO che nella citata memoria tecnica E.ATO 3 ha richiesto di integrare la Convenzione relativamente ai seguenti punti:

- ricomprendere tra le tipologie di intervento di cui all'art. 10, oltre alle opere relative agli impianti di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa stessa;
- includere tra le aree di intervento, oltre ai 32 comuni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate, ulteriori 13 Comuni direttamente interessati dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore in quanto sede delle opere di captazione (Castelnuovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto, Montopoli, Concerviano, Longone), per i quali prevedere l'utilizzo delle somme previste nella Convenzione obbligatoria per la realizzazione di opere acquedottistiche finalizzate alla razionalizzazione delle fonti, all'efficientamento dei sistemi di distribuzione ed al recupero delle dispersioni in modo da ridurre la pressione sui sistemi sorgentizi Peschiera - Capore;

PRESO ATTO della Delibera della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 n. 3-20 del 7 ottobre 2020 con la quale ATO 2 – Roma, confermando l'invarianza degli importi già previsti in Convenzione e precisando l'estensione funzionale della tipologia di opere ammesse in Convenzione e l'estensione territoriale ai Comuni identificati, per le sole opere acquedottistiche di tutela quantitativa della risorsa, ha approvato le modifiche della Convenzione così come di seguito riportate:

- *“a. nei territori interessati dalle aree di salvaguardia delle sorgenti Peschiera-Le Capore, come*

identificati all'art. 4 della "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore", le tipologie di intervento di cui all'art. 10 della medesima possono comprendere, oltre alle opere relative agli impianti di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa stessa;

- "b. gli importi dovuti da E.ATO2 ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. g) della Convenzione, possono essere destinati altresì ad interventi per le opere acquedottistiche indispensabili alla protezione quantitativa della risorsa nei territori dei seguenti Comuni: Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Fara in Sabina, in quanto alimentati prevalentemente o esclusivamente da risorse derivanti dalle sorgenti Peschiera-Le Capore";

VISTO l'art. 13, comma 1 lett. b) della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 02/02/2018, che prevede tra le competenze regionali l'approvazione delle modifiche degli elementi obbligatori della convenzione, anche su richiesta delle parti;

RITENUTO necessario procedere alle modificazioni ed integrazioni della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti in data 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13, co. 1, lett.

b) e 15, comma 1, lett. a) della Convenzione;

VISTE le modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta in data 14 maggio 2019, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 956 del 4 dicembre 2020

Articolo 1

(Modifiche alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta in data 14 maggio 2019)

1. Gli articoli 4 e 10 della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta in data 14 maggio 2019, sono così sostituiti:

“Articolo 4

(Aree di salvaguardia delle risorse idriche ed aree afferenti il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore)

1. Le Parti riconoscono come aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore quelle individuate dalla Regione Lazio.

2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di individuazione definitiva, le Parti accettano e condividono quali aree di salvaguardia, i territori ricadenti nei seguenti Comuni:

- a. Antrodoco;
- b. Ascrea;
- c. Belmonte in Sabina;
- d. Borbona;
- e. Borgo Velino;
- f. Borgorose;
- g. Casaprota;
- h. Castel di Tora;
- i. Castel S. Angelo;
- j. Cittaducale;
- k. Colle di Tora;
- l. Fiamignano;
- m. Mompeo;
- n. Monte S. Giovanni Sabino;
- o. Monteleone Sabino;
- p. Montenero Sabino;
- q. Orvinio;
- r. Paganico Sabino;
- s. Pescorocchiano;
- t. Petrella Salto;
- u. Poggio Moiano;
- v. Poggio Nativo;
- w. Poggio S. Lorenzo;
- x. Pozzaglia Sabino;
- y. Rieti;
- z. Rocca Sinibalda;
- aa. Scandriglia;
- bb. Frasso Sabino;
- cc. Micigliano;
- dd. Toffia;
- ee. Torricella Sabina;
- ff. Turania.

2 bis. Le Parti accettano e condividono quali aree afferenti il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, ai fini della protezione quantitativa della risorsa idropotabile, i territori ricadenti nei seguenti Comuni:

- a. Castelnuovo di Farfa;
- b. Salisano;
- c. Poggio Catino;
- d. Montopoli di Sabina;
- e. Poggio Mirteto;
- f. Fara Sabina.

3. Gli interventi realizzati nei comuni di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis, sono computati all'interno degli importi di cui all'art.8, comma 5, lettera g), fino alla data di individuazione definitiva delle aree di cui al comma 1.

Articolo 10

(Vincolo di destinazione degli importi)

1. Gli importi dovuti da E.ATO 2 ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera g), sono destinati ad investimenti per opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e collettamento, per le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa idropotabile, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, all'interno delle aree di cui all'articolo 4 comma 2, in attuazione del Piano d'Ambito di ATO 3.
2. Gli importi dovuti da E.ATO 2 ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera g), possono essere altresì destinati ad investimenti per opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa idropotabile, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, nei comuni sui cui territori afferisce il sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore, elencati all'art. 4, comma 2 bis, in quanto alimentati prevalentemente o esclusivamente da risorse derivanti dalle sorgenti Peschiera-Le Capore.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nella Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta in data 14 maggio 2019”.

Per E.ATO3 Rieti

Per E.ATO2 Roma
